

CASSAZIONE

Pres. DI VIRGILIO - Rel. FORTUNATO

Ord. sez. II, 11 aprile 2025, n. 9534

Successioni – Successione testamentaria – Testamento pubblico – Espressioni per monosillabi del *de cuius* – Validità del testa- mento.

La circostanza che il de cuius si esprima a monosillabi o con gesti espressivi del capo non inficia la validità del testamento, se tali modalità sono le uniche coerenti con le condizioni di salute del testatore, caratterizzate da un deficit motorio tale da non incidere sulle capacità, né sulla possibilità di esprimere in maniera intellegibile la propria volontà, non potendosi negare che il consenso così esternato sia stato validamente manifestato, né potendosi contestare la genuinità e la pienezza dell'espressione di volontà che il giudice di merito ha riscontrato in concreto, con motivazione esente da vizi.

Rileva, per il rispetto delle formalità imposte per la valida manifestazione di volontà del disponente nel testamento segreto, che tale volontà sia immune da vizi, intellegibile, consapevole, tutte condizioni che, nel caso in esame, sono state accertate dal giudice.

Omissis. Per la validità del testamento pubblico l'art. 603 c.c. richiede un'espressione della volontà del testatore alla presenza dei testimoni, la riproduzione per iscritto di tali volontà, la successiva lettura dell'atto alla presenza del testatore e dei testimoni, con menzione nella scheda dell'espletamento delle formalità di legge.

Non è preclusa la possibilità che, ricevute le ultime volontà del de cuius, si provveda alla redazione della scheda in assenza della parte e dei testimoni.

Le due operazioni possono svolgersi in momenti diversi: in tal caso, qualora la scheda sia predisposta dal notaio, condizione necessaria e sufficiente di validità del testamento è che, prima di dare lettura della scheda, il testatore manifesti la propria volontà in presenza dei testi (Cass. 3552/1971; Cass. 1649/2017; Cass. 2742/1975; Cass. 30221/2023).

La circostanza che il *de cuius* si fosse espresso a monosillabi o con gesti espressivi del capo non inficiava, nello specifico, la validità del testamento, essendo tali modalità le uniche coerenti con le condizioni di salute di I.I., caratterizzate da un deficit motorio tale da non incidere sulle capacità, né sulla possibilità di esprimere in maniera intellegibile la propria volontà, non potendosi negare che il consenso così esternato fosse stato validamente manifestato, né potendosi contestare la genuinità e la pienezza dell'espressione di volontà che il giudice di merito ha riscontrato in concreto, con motivazione esente da vizi.

Rileva, per il rispetto delle formalità imposte per la valida manifestazione di volontà del disponente nel testamento segreto, che tale volontà sia immune da vizi, intellegibile, consapevole, tutte condizioni accertate dal giudice.

Le argomentazioni esposte circa le condizioni del testatore e le modalità con cui egli era in grado di esprimersi danno risposta alle questioni sollevate con i motivi di gravame, dovendo escludersi un'omissione di pronuncia, essendo le ragioni adottate dal giudice inconciliabili con le contestazioni proposte dall'appellante (Cass. 25710/2024; Cass. 24155/2017). *Omissis*.

ESPRESSIONE PER MONOSILLABI E VALIDITÀ DEL TESTAMENTO

L'ordinanza è di non poco interesse perché scioglie una questione sentita in tema di formalismi nel testamento pubblico. Come è noto, ai sensi dell'art. 603 2° co. c.c., il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Ulteriormente, questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni, e infine di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento. Sotto il profilo rimediabile, è prevista la nullità in caso di mancata redazione in iscritto della dichiarazione del testatore oppure in caso di assenza di sottoscrizione, e l'annullabilità negli altri casi (art. 606 c.c.)¹. Orbene, nel caso che ci riguarda, un testatore inabilitato, certamente fragile ma in presenza parrebbe sicuramente della piena capacità di intendere e di volere, esprimeva a monosillabi o con gesti espressivi la propria volontà testamentaria. La S.C. valutato che tali modalità espressive sono le uniche coerenti con le condizioni di salute del testatore, caratterizzate da un deficit motorio tale da non incidere sulle capacità, ha statuito la validità del testamento, sottolineando che ciò che conta in ultima analisi è che la volontà sia immune da vizi, intellegibile, consapevole.

L'interprete formalista sarebbe tentato di storcere il naso. Per certo, d'altronde, nel nostro caso, una dichiarazione del testatore non vi era stata. Né la prassi di redazione dei testamenti pubblici, ove normalmente va a leggersi che il testatore "mi dichiara le sue ultime volontà che vengono ridotte per iscritto come segue ..." è rispettata. A mio avviso sarebbe tuttavia fuorviante ed errato ragionare in termini di falso, poiché una pur minima interpretazione adegua-

¹ Rimando a A. CICU, *Il testamento*, 2^a ed., rist. Napoli, 2025, p. 66.

trice, necessaria ai fini di tutela del testatore fragile, come già avvenuto ad es. in caso di testatore malato di SLA, rende in piena conformità al disposto di legge l'espressione per monosillabi se in presenza della capacità testamentaria².

Ciò che invece solleva alcune perplessità attiene alla presenza dei testimoni come descritto in ordinanza. Parrebbe di potersi comprendere che i testimoni siano stati presenti nel solo momento attinente alla dichiarazione e non durante la redazione per iscritto. Correttamente rileva il Giudice che i due momenti, della dichiarazione e della redazione per iscritto possono essere distinti, bastando la presenza dei testimoni durante il solo primo momento, salva sempre la necessità della loro presenza alla successiva lettura. Evidenzerei peraltro che in questa specifica vicenda, stante la particolarità della dichiarazione del testatore, sarebbe stato preferibile la presenza dei testimoni anche durante la redazione per iscritto.

MARIANNA RINALDO

² In senso critico, v. però P. GALLO, *Trattato di diritto civile, La famiglia, le successioni*, Torino, 2020, p. 610.